

VERBALE DI ACCORDO

Il 21/01/2013 presso la sede di Ascom Confcommercio Mestre,

tra


- la Direzione della EDIZETA S.r.l. di Venezia – Marghera via Banchina dei Molini n.8, rappresentata dai signori: Silvio Benvenuti e dr. Michele Gorin, assistita dall'Associazione Confcommercio - Ascom nella persona del Signor Mezzalira Ennio;

e

- l'Organizzazione sindacale FISTEL-CISL, rappresentata dal Signor Mauro Vianello;

premessi che:

- a) l'Azienda ha attivato con lettera del 13/12/2012 la procedura di mobilità, ex articoli 4 e 24 della legge 223/91, per complessivi 9 (nove) lavoratori strutturalmente esuberanti rispetto alle esigenze tecnico – produttive ed organizzative della Società per le motivazioni indicate nella stessa lettera d'attivazione della procedura;
- b) la citata lettera di apertura della procedura è stata inviata con raccomandata A.R. in data 13/12/2012 alle predette Organizzazioni Sindacali Territoriali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL, trasmessa in pari data in copia anche alla Regione Veneto (Assessorato Lavoro e Formazione professionale) e alla Direzione Provinciale del Lavoro;
- c) la richiesta di incontro per un esame congiunto della situazione è stata avanzata unicamente dall'Organizzazione sindacale FISTEL-CISL, tramite lettera del 17/12/2012;
- d) nel corso dell'incontro odierno e di quelli precedenti, la soc. EDIZETA ha illustrato approfonditamente le motivazioni che hanno determinato l'eccedenza strutturale di personale, fornendo alla Organizzazione sindacale ampie informazioni di dettaglio utili a consentire alla stessa una completa conoscenza e valutazione della situazione aziendale e alle conseguenti esigenze di riduzione del personale;
- e) le Parti, per l'ampia disamina svolta sulle possibilità alternative di gestione degli esuberanti, si danno atto, in relazione alla particolarità della struttura tecnico – produttiva ed organizzativa dell'azienda e alla specificità dei compiti in essa presenti, dell'impraticabilità di soluzioni alternative al ricorso alla messa in mobilità per il numero delle persone come sotto definito;



- f) le Parti si danno altresì atto della regolarità della procedura di mobilità attivata.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti concordano sulla sussistenza dei presupposti di legge e sulla necessità di procedere al licenziamento collettivo e di accedere alla procedura di mobilità di cui alla legge 223/91 e successive modificazioni ed integrazioni per n. 9 (nove) lavoratori ritenuti strutturalmente in esubero.
3. Le Parti concordano che l'individuazione dei lavoratori da licenziare per collocazione in mobilità avverrà in ragione dei seguenti criteri:
 - a) non opposizione al licenziamento notificato dall'Azienda;
 - b) esigenze tecnico – produttive ed organizzative, minor anzianità aziendale, minor carico familiare.
4. Conformemente a quanto previsto all'art. 24 – 1° comma – della legge 223/1991, le comunicazioni di licenziamento ai singoli dipendenti saranno notificate entro il termine di 120 giorni dalla data del presente accordo.

L'Azienda potrà comunicare agli stessi la cessazione del rapporto di lavoro con effetto immediato, corrispondendo loro la relativa indennità sostitutiva del preavviso.

5. Al personale licenziato che, come sopra indicato, non si opporrà al licenziamento, verrà riconosciuto, previa sottoscrizione di apposito verbale, di conciliazione e transazione ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., in aggiunta alle ordinarie spettanze contrattuali di fine rapporto, un incentivo all'esodo pari a complessivi 8.000,00 (ottomila) euro lordi.

Ferma restando la facoltà di sottoscrizione del verbale di conciliazione avanti la Commissione di Conciliazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Venezia, ai fini di una conciliazione in sede sindacale vengono sin d'ora designati quali conciliatori il Signor Ennio Mezzalira della Associazione Confcommercio – Ascom e il Signor Mauro Vianello dell'Organizzazione sindacale FISTEL-CISL di Venezia.

6. A fronte della situazione economico-finanziaria della Società, le Parti concordano che sia le spettanze contrattuali di fine rapporto (indennità sostitutiva del preavviso, ratei di 13.mensilità, ferie non godute e trattamento di fine rapporto) sia l'incentivo all'esodo di cui al punto precedente potranno




essere liquidate da Edizeta ratealmente o in unica soluzione entro il termine di sei mesi dal licenziamento. L'azienda consegnerà il cedolino paga comprendente tutti gli importi spettanti ai lavoratori entro dieci giorni dalla comunicazione del licenziamento.


7. Come previsto dalla legislazione vigente in materia (art. 15 – comma 6 – Legge 264/49; art. 8 – comma 1 – Legge 223/91; art. 4 – comma 6 - D.Lgs. 297/2002) i lavoratori collocati in mobilità avranno una precedenza nella riassunzione, a parità di profilo professionale richiesto, entro il termine di 6 (sei) mesi dal licenziamento.
8. Le Parti firmatarie riconoscono che l'adempimento di quanto previsto nel presente verbale hanno soddisfatto ogni loro impegno verso i lavoratori.
9. Per quanto sopra premesso e concordato le Parti firmatarie si danno atto d'aver, con la sottoscrizione del presente verbale, correttamente e con esito positivo esperito la procedura di cui agli articoli 4 e 24 della legge 223/91 e successive integrazioni e modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

per EDIZETA S.r.l.



per FISTEB - CISL



per Confcommercio - Ascom

